

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 1981****che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita ai fini di esportazione nel quadro della gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1878/81**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/741/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1878/81 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano ai fini di esportazione ⁽³⁾, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di luglio 1981, un quantitativo globale di circa 12 000 tonnellate di olio d'oliva extra vergine proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1981/1981;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che sulla base delle offerte presentate nel quadro della seconda gara parziale occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1878/81 è fissato come segue:

Olio d'oliva extra vergine: 157 010 Lit/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 187 del 9. 7. 1981, pag. 16.